

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1757

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BIANCO, QUAGLIARIELLO e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2007

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 580, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della Pubblica amministrazione, e la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Contestualmente, la stessa norma dispone il trasferimento delle risorse di quest'ultima alla citata Agenzia, nonché il subentro dell'Agenzia nei rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi della Scuola.

A tal fine, il comma 585 del medesimo articolo, ha previsto l'adozione di uno o più regolamenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 580 e seguenti, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Il termine suddetto, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza, ha natura meramente ordinatoria.

Il citato comma 580 precisava che la soppressione della Scuola avvenisse a far tempo dal 31 marzo 2007. Tale data è stata successivamente sostituita con quella del 15 giugno 2007 dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Gli esiti previsti dal comma 580 non possono evidentemente prodursi se non in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento attuativo della norma, poiché a questo

è rimessa, tra l'altro, la definizione della struttura organizzativa dell'Agenzia e l'attribuzione a quest'ultima dei poteri necessari per la razionalizzazione delle strutture ad essa trasferite, nonché la gestione delle risorse finanziarie, dunque la predisposizione degli strumenti indispensabili per rendere effettivo il trasferimento ed il subentro.

Ne consegue che il termine relativo alla soppressione della Scuola collima, in realtà, con quello di entrata in vigore del regolamento. Ed infatti, nella sua formulazione originaria, tale termine coincideva, significativamente, con quello previsto per l'adozione del regolamento stesso. Pertanto il legislatore, nel sostituire successivamente tale termine con quello del 15 giugno 2007, non ha inteso fissare un termine perentorio per la soppressione della Scuola ma, al contrario, soltanto posticipare tale evento rispetto alla prevista adozione del regolamento, al fine di assecondare una più graduale attuazione di quest'ultimo.

Poiché, al riguardo, in sede di controllo sui provvedimenti emanati dal direttore della Scuola, gli organi a ciò preposti hanno manifestato dubbi sul significato da attribuire alla disposizione predetta, appare opportuno emanare una disposizione interpretativa volta a chiarire definitivamente che la soppressione della Scuola opererà soltanto successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo del menzionato comma 580, e dunque con la effettiva costituzione dell'Agenzia per la formazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento indicato nell'ultimo periodo del medesimo comma.

